

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 10 luglio 2018, n. 31380 - Di Nicola, pres.; Gai, est.; N.C., ric. (*Annulla senza rinvio Trib. Lecce 18 novembre 2017*)

Caccia e pesca - Caccia - Divieto - Segnalazione - Presunzione di conoscenza a carico del trasgressore.

La necessità di segnalazione del divieto di caccia mediante regolare tabellazzone, crea una presunzione di conoscenza a carico del trasgressore che solleva l'accusa dell'onere di dimostrare la conoscenza della proibizione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 luglio 2017, n. 35195, Ciriello, rv. 270.681; Sez. III 26 aprile 2016, n. 17102, Puglia, rv. 266.638.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2018, n. 28759 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Spinaci, P.M. (parz. diff.) - Carnevale ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Roma 3 ottobre 2017*)

Ambiente - Illecita gestione di ingenti quantitativi di rifiuti speciali, pericolosi e non - Ecodelitti - Confisca.

La confisca di cui all'art. 12 sexies, comma 1, del d.l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 (ora prevista dall'art. 240 bis c.p.), continua ad operare, anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla l. 4 dicembre 2017, n. 172 in caso di condanna o applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 260, d.lgs. n. 152/06 (ora art. 452 quaterdecies c.p.), il quale figura tra i delitti considerati dall'art. 51, comma 3 bis c.p.p. che l'art. 12 sexies espressamente richiamava e che ora menzionato dall'art. 240 bis c.p. (1).

(1) Relativamente all'applicazione della confisca anche ai beni riconducibili a soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., cfr. Cass. Sez. I 21 gennaio 2009, n. 2489, P.M. in proc. De Filippo, rv. 242.625.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2018, n. 28751 - Di Nicola, pres.; Gai, est.; P.M. (parz. diff.) - Canaccini, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Livorno 19 ottobre 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti. - Confisca area in proprietà adibita a discarica.

In materia di rifiuti, la confisca dell'area interessata da una discarica abusiva non può essere disposta nei confronti del comproprietario, in caso di comproprietà indivisa dell'area, qualora non si accerti una responsabilità del medesimo, quantomeno a titolo di concorso, nel reato di gestione o realizzazione di discarica con la conseguenza che il comproprietario non responsabile ha diritto ad ottenere la restituzione dell'area, limitatamente alla quota ideale di sua spettanza, come proprietà singolare di cui il reo non ha diritto di disporre (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 luglio 2009, n. 26950, Mero, rv. 244.242, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2009, 3, 759; Sez. III 21 febbraio 2006, n. 6441, Serra, rv. 233.310, in *Foro it.*, 2006, 7-8, 2, 432 e in *Riv. pen.*, 2007, 1, 104.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2018, n. 28732 - Di Nicola, pres.; Ramacci, est., Romano, P.M. (diff.) - Melillo, ric. (*Conferma Trib. Roma 28 settembre 2017*)

Ambiente - Ecodelitti - Abusività della condotta - Verifica della compromissione e del deterioramento nel delitto di inquinamento ambientale.

Rientra tra le condotte «abusive» richieste per la configurabilità di alcuni delitti contro l'ambiente la captazione di acque pubbliche in assenza di autorizzazione o concessione in violazione dell'art. 17, r.d. 1775/1933. Ai fini dell'accertamento del reato di inquinamento ambientale la verifica della sussistenza dei requisiti della compromissione o del deterioramento non richiede necessariamente l'espletamento di accertamenti tecnici specifici (1).

(1) In tema di reati ambientali, relativamente alla «abusività» delle condotte poste in essere in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute, illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, cfr. Cass. Sez. III 3 novembre 2016, n. 46170, Simonelli, rv. 268.060, in *Dir. pen. e proc.*, 2017, 7, 925, con nota di TRUCANO; Sez. III 3 marzo 2017, n. 10515, Sorvillo, rv. 269.274, in *Foro it.*, 2017, 7-8, 2, 450.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2018, n. 28736 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Ramacci, est.; Romano, P.M. (conf.) - Faenza, ric. (*Conferma Trib. Lecce 27 ottobre 2017*)

Caccia e pesca - Pesca - Aree protette - Pesca con imbarcazione a motore in area protetta - Sequestro preventivo.

L'art. 30, comma 3 della legge n. 394/1991 non limita né preclude in nessun caso la possibilità di procedere al sequestro preventivo nei casi previsti dall'art. 321 c.p.p. (1)

(1) Relativamente alle condotte delittuose o contravvenzionali commesse all'interno delle aree protette, cfr., Cass. Sez. IV 29 dicembre 1995, n. 12680, Cosentino, rv. 203.617, in *Cass. pen.*, 1997, 708 e in *Giust. pen.*, 1996, II, 477.

*

Cass. Sez. III 21 giugno 2018, n. 28725 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Marinelli, P.M. (diff.) - Cannone, ric. (*Conferma Trib. Brindisi 9 luglio 2014*)

Acque - Acque meteoriche di dilavamento contaminate.

Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti e non anche quelle contaminate da sostanze o materiali inquinanti che non consentono di qualificare i reflui come acque di dilavamento o di prima pioggia, trattandosi invece di reflui industriali di cui è stato realizzato uno scarico nel suolo e nel sottosuolo in mancanza di autorizzazione. Per la configurabilità del reato non è, poi, necessaria la contaminazione del suolo o del sottosuolo (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 22 gennaio 2015 n. 2832, Mele, rv. 263.173; Sez. III 30 ottobre 2007, n. 40191, Schembri, rv. 238.056, in *Riv. pen.*, 2008, 7-8, 802.

*

Cass. Sez. III 20 giugno 2018, n. 28493 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Spinaci, P.M. (parz. diff.) - Briatico, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Busto Arsizio 13 luglio 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni delle autorizzazioni.

La contravvenzione di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è reato formale di pericolo, il quale si configura in caso di violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti, sicché la valutazione in ordine all'offesa al bene giuridico protetto, vale a dire l'integrità dell'ambiente, cui accede la tutela strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione, va retrocessa al momento della condotta secondo un giudizio prognostico ex ante, essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 maggio 2012, n. 19439, Miotti, rv. 252.908; Sez. III 21 febbraio 2011, n. 6256, Mariottini, rv. 249.577.

*

Cass. Sez. III 20 giugno 2018, n. 28492 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Spinaci, P.M. (diff.) - A.Y., ric. (*Annula senza rinvio Trib. Lucera 24 aprile 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Sversamento di acque della molitura delle olive - Condotta incriminata frutto di una autonoma iniziativa di un lavoratore contro le direttive e ad insaputa del datore di lavoro - Titolare e responsabile dell'impresa - Responsabilità - Condizioni.

In materia di reati ambientali, i titolari e i responsabili di imprese ed enti rispondono di abbandono di rifiuti incontrollato sia a titolo commissivo, sia per omessa vigilanza del dipendente che abbia posto in essere il comportamento incriminato salvo che il lavoratore non abbia agito contro le direttive e ad insaputa del datore di lavoro (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 1° ottobre 2014, n. 40530, Mangone, rv. 261.383.

*

Cass. Sez. III 4 giugno 2018, n. 24865 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - Terranova ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Lagonegro 15 aprile 2014*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Riutilizzo del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale mediante lo spandimento sul suolo e il compattamento - Divieto.

Non è consentita la riutilizzabilità del fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale, in quanto le suddette modalità di smaltimento, mediante lo spandimento sul suolo e il compattamento, sono incompatibili con il riutilizzo del fresato bituminoso; quest'ultimo, inoltre, è classificato come rifiuto speciale dal Codice Europeo dei Rifiuti (CER) e può essere trattato alla stregua di un sottoprodotto solo se venga inserito in un ciclo produttivo e venga utilizzato senza nessun trattamento in un impianto che ne preveda l'utilizzo nello stesso ciclo di produzione, senza operazioni di stoccaggio a tempo indefinito (1).

(1) Relativamente alle caratteristiche ed al trattamento del fresato bituminoso, cfr. Cons. Stato, Sez. IV 6 ottobre 2014, n. 4978, in <https://www.giustizia-amministrativa.it>; Sez. IV 6 agosto 2013, n. 4151, in *Riv. giur. edil.*, 2013, 6, I, 1084.

*

Cass. Sez. III 23 maggio 2018, n. 23200 - Di Nicola, pres.; Galterio, est.; Gaeta, P.M. (conf.) - Venturini ed a., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Mantova 8 marzo 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Illecita gestione - Particolare tenuità del fatto - Esclusione.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata ai reati eventualmente abituali che siano stati posti in essere mediante reiterazione della condotta tipica come quello di illecita gestione di cui all'art. 256, comma 1 d.lgs. 152/06 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 novembre 2016 n. 48318, Halilovic, rv. 268.566; Sez. III 15 giugno 2017 n. 30134, Dentice, rv. 270.255.

*

Cass. Sez. III Pen. 7 maggio 2018, n. 19686 - Di Nicola, pres.; Di Stasi, est.; Pratola, P.M. (conf.) - D.P.F., ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Pistoia 8 febbraio 2017*)

Produzione, commercio e consumo - Detenzione per la vendita, la somministrazione e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione.

Il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962, è configurabile quando è accertato che le concrete modalità di conservazione siano idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento dell'alimento, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, attesa la sua natura di reato di danno a tutela del c.d. ordine alimentare, volto ad assicurare che il prodotto giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura (nella specie, il cattivo stato di conservazione degli alimenti emergeva da diversi profili: conservazione promiscua in recipienti privi delle prescritte indicazioni, accatastamento di alcuni di essi in scaffalature ove erano presenti carcasse di roditori ed escrementi di animali, presenza di cristalli di ghiaccio sugli alimenti conservati nel frigorifero) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 febbraio 2014, n. 6108, Maisto, rv. 258.861.

*

Cass. Sez. III 4 maggio 2018, n. 19152 - Di Nicola, pres.; Gentili, est. - S., ric. (*Cassa senza rinvio Trib. Lucca 16 maggio 2017*)

Sanità pubblica - Gestione dei rifiuti - Appaltatore dei lavori - Qualità di produttore dei rifiuti - Sussistenza - Conseguenze - Committente dei lavori - Responsabilità - Configurabilità - Condizioni.

In tema di gestione dei rifiuti, l'appaltatore, per la natura del rapporto contrattuale che lo vincola al compimento di un'opera o alla prestazione di un servizio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio dell'intera attività, riveste generalmente la qualità di produttore del rifiuto e su di lui gravano gli obblighi di corretto smaltimento, salvi i casi in cui, per ingerenza o controllo diretto del committente sull'attività dell'appaltatore, i relativi doveri si estendono anche a tale soggetto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 marzo 2015, n. 11029, D'Andrea, rv. 263.754.

*

Cass. Sez. III 3 maggio 2018, n. 18891 - Di Nicola, pres.; Aceto, est.; Angelillis, P.M. (diff.) - Battistella, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Treviso 17 marzo 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione per la gestione di un impianto di recupero dei rifiuti speciali - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione.

L'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 è norma penale in bianco il cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cosiddetta amministrativazione del diritto penale, cioè dell'apprestamento di una sanzione penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di particolare rilevanza. Si tratta di un reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione prevista nell'autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni legislative recepite nell'autorizzazione, che da prescrizioni integrative inserite dall'autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 5 giugno 2014, n. 23481 Osellame, non massimata; Sez. III 21 maggio 2008, n. 20277, Filippi, non massimata; Sez. III 13 maggio 2008, n. 19211, Marrucci, non massimata.

*

Cass. Sez. III 3 maggio 2018, n. 18888 - Fiale, pres.; Andronio, est.; Canevelli, P.M. (parz. diff.) - Luisi, ric. (*Dichiara inammissibile App. Firenze 9 febbraio 2017*)

Cave e torbiere - Attività di cava senza autorizzazione e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - Titolo abilitativo a fini paesaggistici.

La procedura prevista dall'art. 674 del d.p.r. n. 128 del 1959, che disciplina gli interventi di vigilanza in situazioni di pericolo non immediato, a fronte delle quali la A.S.L. invita il direttore responsabile della cava a presentare un progetto di bonifica, da sottoporre all'approvazione della A.S.L. non può sostituire il rilascio del titolo abilitativo a fini paesaggistici.

(1) Nessun precedente in termini. Relativamente allo sfruttamento di cava ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, cfr., Cass. Sez. III 23 settembre 2005, n. 34102, Nardilli, rv. 232.107, in *Riv. pen.*, 2006, 9, 976.

*

Cass. Sez. III 3 maggio 2018, n. 18880 - Fiale, pres.; Gentili, est.; Corasaniti, P.M. (diff.) - Scarabottini ed a., ric. (*Annulla in parte senza rinvio Trib. Spoleto 23 novembre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono - Momento consumativo del reato.

Ogni qualvolta l'attività di abbandono ovvero di deposito incontrollato di rifiuti sia prodromica ad una successiva fase di smaltimento ovvero di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi, pertanto, essa come una forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che essa costituisce il «grado zero»), la relativa illiceità penale permea di sé l'intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva), integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio, tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale. Laddove, invece, siffatta attività non costituisca l'antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l'intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne oramai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento del rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta condotta di abbandono. Sarà compito del giudice del merito valutare, di volta in volta, se l'azione di abbandono e deposito del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase di gestione dello stesso ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi e non più dotata di un ulteriore dinamismo criminoso (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 luglio 2014, n. 30910, Ottonello, rv. 260.011.

*

Cass. Sez. III 16 aprile 2018, n. 16678 - Di Nicola, pres.; Gentili, est.; Corasaniti, P.M. (diff.) - L.V.F., ric. (*Annulla in parte con rinvio Trib. Palermo 4 novembre 2016*)

Acque - Acque reflue - Scarico non autorizzato - Assenza di autorizzazione - Particolare tenuità del fatto - condizioni.

Qualora lo scarico di acque reflue, all'interno delle condotte fognarie, avvenga senza autorizzazione, tale condotta non è in sé e per sé idonea ad escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. (1).

(1) Con riferimento allo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, cfr. Cass. Sez. III 23 gennaio 2015, n. 3199, Verbicaro, rv. 262.005.

*

Cass. Sez. IV 11 aprile 2018, n. 16108 - Fumu, pres.; Pavich, est. - G.P. e M.L., ric. (*Conferma App. Messina 17 ottobre 2016*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Vendita - Data di preferibile scadenza spirata - Reato di cui all'art. 444 c.p. - Configurabilità - Condizioni.

Il reato di commercio di sostanze alimentari nocive, di cui all'art. 444 c.p., non si configura attraverso la mera commercializzazione di prodotti alimentari con data di preferibile consumazione spirata, poiché tale reato sussiste laddove i prodotti abbiano, in concreto, la capacità di arrecare danno alla salute (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. IV 26 gennaio 2015, n. 3457, Freda, rv. 262.247; Sez. I 30 gennaio 2007, n. 3532, Valastro, rv. 235.904.

*

Cass. Sez. III 9 aprile 2018, n. 15771 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Marinelli, P.M. (parz. diff.) - Talluto, ric. (*Dichiara inammissibile App. Caltanissetta 16 marzo 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito controllato o temporaneo - Mancanza dei requisiti per il deposito contemporaneo - Conseguenze.

Per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, nel rispetto delle condizioni dettate dall'art. 183, comma 1, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, cosicché, in difetto anche di uno dei requisiti normativi, il deposito non può ritenersi temporaneo, ma deve essere qualificato, a seconda dei casi, come «deposito preliminare» (se il collocamento di rifiuti è prodromico ad un'operazione di smaltimento), come «messa in riserva» (se il materiale è in attesa di un'operazione di recupero), come «abbandono» (quando i rifiuti non sono destinati ad operazioni di smaltimento o recupero) o come «discarica abusiva» (nell'ipotesi di abbandono reiterato nel tempo e rilevante in termini spaziali e quantitativi) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 23 settembre 2014, n. 38676, Rodolfi, rv. 260.384.

*

Cass. Sez. III 28 marzo 2018, n. 14360 - Andrezza, pres.; Reynaud, est.; Perelli, P.M. (conf.) - Salvati, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Terni 15 gennaio 2015*)

Animali - Detenzione incompatibile con la loro natura - Requisiti del reato sanzionato dall'art. 727 c.p.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 727, secondo comma, c.p. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 dicembre 2012, n. 49298, Tomat, rv. 253.882.

*

Cass. Sez. III 14 marzo 2018, n. 11568 - Rosi, pres.; Andronio, est.; Picceri, ric. (*Conferma App. Milano 26 maggio 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica e manufatti ad essa funzionalmente destinati.

Deve essere ricompresa nel concetto di discarica abusiva anche la realizzazione di quei manufatti che sono funzionalmente destinati alla discarica stessa poiché nel concetto di discarica - come individuato dall'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 36 del 2003 - non devono essere ritenuti compresi solo i rifiuti depositati, ma anche il suolo, eventualmente oggetto di trasformazioni finalizzate al suo utilizzo, e le opere edilizie, permanenti o precarie, realizzate per la collocazione e la gestione dei rifiuti e del sito. Si tratta, infatti, di elementi la cui presenza, consentendo in linea di massima una maggiore capacità di smaltimento, contribuisce in modo significativo alla compromissione dell'ambiente che la norma penale intende evitare (1).

(1) Relativamente al concetto di discarica abusiva, cfr. Cass. Sez. III 8 maggio 2009, n. 19330, Pagliara, in questa Riv., 2010, 65.

*

Cass. Sez. III 12 marzo 2018, n. 10799 - Ramacci, pres.; Cerroni, est.; Spinaci, P.M. (diff.) - Mezzetto, ric. (*Conferma Trib. Cosenza 7 marzo 2017*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto di materiale ferroso da qualificare come rifiuto - Occasionalità del trasporto - Illecito istantaneo.

Trattandosi di illecito istantaneo, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 256, comma 1 cit. è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una «attività» e non sia assolutamente occasionale, laddove è la stessa descrizione normativa ad escludere dall'area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 2 marzo 2015, n. 8979, Cristinzio, rv. 262.514; Sez. III 11 novembre 2013, n. 45306, Carlino, rv. 257.631.

*

Cass. Sez. III 6 marzo 2018, n. 10164 - Amoroso, pres.; Andronio, est.; Angelillis, P.M. (diff.) - Mendola, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Alessandria 3 maggio 2016*)

Animali - Reati commessi ai danni di animali - Legittimazione delle associazioni alla costituzione di parte civile.

In tema di reati commessi ai danni di animali, l'art. 7 della l. 20 luglio 2004, n. 189, nell'attribuire ope legis alle associazioni e agli enti individuati con decreto del Ministro della salute 2 novembre 2006 - per l'affidamento degli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca - la finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla stessa legge, non esclude la legittimazione a costituirsi parte civile di associazioni diverse, anche non riconosciute, che perseguano la stessa finalità e che deducano di aver subito un danno diretto dal reato (1).

(1) In senso conforme, Cass, Sez. III 7 dicembre 2016, n. 52031, Bartozzi, rv. 268.777.

*

Cass. Sez. III 6 marzo 2018, n. 10163 - Amoroso, pres.; Andronio, est.; Angelillis, P.M. (parz. diff.) - Rondot ed a., ric. (*Dichiara inammissibile App. Brescia 23 febbraio 2016*)

Animali - Maltrattamento - Cani di razza Beagle - Sottoposizione a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche - Vicenda Green Hill.

Dalla semplice lettura degli artt. 544 ter e 727, comma 2, c.p. emerge che essi si riferiscono a fattispecie diverse e dotate di diversa gravità. La fattispecie delittuosa punisce chi «cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche», è caratterizzata dal solo elemento soggettivo del dolo e non anche da quello della colpa, nonché dall'ulteriore presupposto della crudeltà o della mancanza di necessità. La fattispecie contravvenzionale, invece, punisce, anche a titolo di colpa, la meno grave condotta di chi «detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze», senza richiedere la crudeltà o la mancanza di necessità, né la causazione di lesioni, o la sottoposizione a sevizie, comportamenti, fatiche, lavori insopportabili. Ne consegue che non vi è alcuna possibile identità fra le due fattispecie, perché la seconda, di portata più ampia, rappresenta un'ipotesi residuale rispetto alla prima; e ciò giustifica sul piano costituzionale la previsione di due ipotesi di reato distinte, nonché di sanzioni proporzionate alla loro diversa gravità (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 maggio 2016, n. 21932, Bastianini, rv. 267.345

*

Cass. Sez. III 5 marzo 2018, n. 9879 - Ramacci, pres.; Cerroni, est.; P.M. (conf.) - Risolo, ric. (*Dichiara inammissibile App. Lecce 31 ottobre 2016*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione di discarica abusiva.

Il concetto di gestione di una discarica abusiva deve essere inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare od anche semplicemente a tollerare e mantenere il grave stato del fatto-reato, strutturalmente permanente. Di conseguenza, devono ritenersi sanzionate non solo le condotte di iniziale trasformazione di un sito a luogo adibito a discarica, ma anche tutte quelle che contribuiscano a mantenere tali, nel corso del tempo, le condizioni del sito stesso (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 14 marzo 2017, n. 12159, Messina, rv. 270.354.

*

Cass. Sez. IV 28 febbraio 2018, n. 9133 - Piccialli, pres.; Tornesi, est.; Picardi, P.M. (parz. diff.) - Giacomelli, ric. (*Annula senza rinvio App. Brescia 14 dicembre 2015*)

Acque - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e di altre cose di comune consumo - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari - Criteri distintivi - Fattispecie.

Acque - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e di altre cose di comune consumo - Epidemia colposa - Elemento materiale - Responsabilità per omissione - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Acque - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari e di altre cose di comune consumo - Giudizio di legittimità - Attribuzione di una diversa qualificazione giuridica al fatto contestato all'imputato - Contraddittorio - Necessità - Fattispecie.

La condotta di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione di cui all'art. 439 c.p., a differenza di quella di corrompimento di cui all'art. 440 c.p., ha connotato in sé un intrinseco coefficiente di offensività, caratterizzandosi per l'immissione di sostanze estranee di natura e in quantità tale che, seppur senza avere necessariamente una potenzialità letale, producono ordinariamente, in caso di assunzione, effetti tossici secondo un meccanismo di regolarità causale che desta un notevole allarme sanitario da valutarsi anche in relazione alla tipologia delle possibili malattie conseguenti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 440 c.p. a carico del dirigente e del responsabile di settore di una società gestrice di un acquedotto, in ragione della concentrazione non elevata degli agenti patogeni veicolati nell'acqua e del loro ruolo eziologico nella diffusione di una malattia infettiva - la gastroenterite - che, nelle sue concrete modalità di manifestazione non era risultata particolarmente invasiva per la salute, tenuto conto anche dei contenuti tempi di guarigione delle persone offese) (1).

In tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l'art. 438 c.p., con la locuzione «mediante la diffusione di germi patogeni», richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma 2, c.p., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera (2).

Nel giudizio di legittimità, l'esercizio del potere della Corte di cassazione di attribuire al fatto una qualificazione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione è condizionato alla preventiva instaurazione del contraddittorio tra le parti sulla relativa questione di diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rispettato il principio sopra enunciato in quanto la diversa qualificazione giuridica dei fatti, operata dalla Corte medesima, era stata rappresentata, nel giudizio di cassazione, dal procuratore generale nel corso della sua requisitoria ed era stata oggetto di discussione, all'esito della quale le parti avevano rassegnato le loro rispettive conclusioni) (3).

(1-3) Sulla prima massima, in senso conforme: Cass. Sez. I 29 ottobre 2014, n. 45001, Capasso, rv. 261.135; Sez. IV 17 aprile 2007, n. 15216, Della Torre, rv. 236.168. Relativamente al fatto tipico previsto nell'art. 438 c.p., modellato secondo lo schema dell'illecito causalmente orientato, cfr. Cass. Sez. IV 26 gennaio 2011, n. 2597, Ceriello, non massimata. Sulla terza massima, in senso conforme, Cass. Sez. VI, 29 novembre 2013, n. 47527, Di Guglielmo, rv. 277.278.

*

Cass. Sez. III 23 febbraio 2018, n. 8848 - Di Nicola, pres.; Mengoni, est.; Baldi, P.M. (conf.) - Bandini, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Forlì 29 settembre 2015*)

Sanità pubblica - Rifiuti. - Attività di demolizione edifici o strade - Disciplina dei sottoprodotti.

L'attività di demolizione edifici (o strade) - non può essere definita un «processo di produzione» quale quello indicato dall'art. 184 bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti. Di fatti, il sottoprodotto deve «trarre origine» - quindi provenire direttamente - da un «processo di produzione», dunque da un'attività chiaramente finalizzata alla realizzazione di un qualcosa ottenuto attraverso la lavorazione o la trasformazione di altri materiali (sebbene una simile descrizione non possa ritenersi esaustiva, in considerazione delle molteplici possibilità offerte dalla tecnologia) (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 luglio 2015, n. 33028, Giulivi, rv. 264.203.